

Composizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è chiamato a votare, nella plenaria di febbraio, una relazione della commissione per gli affari costituzionali (AFCO) che mira ad adeguare l'attuale ripartizione dei seggi tra gli Stati membri e ridistribuire alcuni dei seggi che si renderebbero vacanti dopo la Brexit.

Contesto

Il trattato di Lisbona prevede che il Parlamento proponga al Consiglio europeo una decisione sulla composizione del PE nel rispetto di tre principi: un numero massimo di 751 deputati al Parlamento europeo distribuiti in base al principio della proporzionalità degressiva, con un minimo di sei seggi e un massimo di 96 seggi per Stato membro. La composizione attuale è stabilita da una [decisione del Consiglio europeo del 2013](#), adottata su proposta del Parlamento, che fa anch'essa riferimento al concetto di "proporzionalità degressiva". Tale concetto implica che, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, ciascun deputato proveniente da uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato membro più popolato. L'attuale ripartizione dei seggi non è sempre conforme al primo requisito. Un nuovo modello di assegnazione (permanente) si è tuttavia rivelato di difficile definizione, e ciò a maggior ragione a causa dell'incertezza circa la data del recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit), sebbene sia probabile che tale recesso diventi effettivo a decorrere dal 30 marzo 2019, quindi prima delle elezioni europee del 2019. Inoltre, la maggior parte delle [formule matematiche](#) comportano una perdita di seggi per gli Stati membri di medie dimensioni, il che ha suscitato alcune richieste di riaggiustamento anche per quanto riguarda le modalità di voto in seno al Consiglio.

La proposta del Parlamento europeo

La [relazione](#) della commissione AFCO riconosce che, allo stato attuale, il raggiungimento di un accordo su un sistema permanente di assegnazione dei seggi non è praticabile né da un punto di vista giuridico né da quello politico, poiché i vincoli giuridici esistenti in alcuni Stati membri richiederebbero che tale processo fosse completato entro l'estate 2018 (ben prima che l'esito della Brexit sia certo). La questione di un sistema permanente di ripartizione dei seggi è inoltre strettamente connessa con la questione dell'equilibrio istituzionale e quindi di una revisione del sistema di voto in seno al Consiglio, che tiene conto anche della popolazione degli Stati membri. Per modificare il sistema di voto al Consiglio occorrerebbe però modificare il trattato. La relazione propone, pertanto, di "correggere", in vista delle elezioni del 2019, l'applicazione attualmente carente del principio della proporzionalità degressiva, rendendola conforme all'articolo 14 TUE, ridistribuendo alcuni dei seggi che si renderanno vacanti in seguito alla Brexit. Tale redistribuzione parziale non comporterebbe alcuna perdita di seggi per gli Stati membri e terrebbe conto dei recenti sviluppi demografici. In base alla relazione, dei 73 seggi del Regno Unito che si renderebbero vacanti, 27 sarebbero ridistribuiti tra alcuni Stati membri. Di conseguenza, il numero dei deputati che compongono il Parlamento scenderebbe a 705 (cfr. mappa in appresso).

I seggi rimanenti (46) sarebbero disponibili per un'eventuale circoscrizione elettorale comune basata su liste transnazionali nelle elezioni future. I sostenitori delle liste transnazionali sostengono che queste rafforzerebbero il carattere europeo delle elezioni europee e sottolineano il legame dei candidati alla carica di Presidente della Commissione con le famiglie politiche di cui essi sono capilista. L'idea delle liste transnazionali, tuttavia, è stata una questione controversa sia all'interno che al di fuori del Parlamento. La [proposta del Parlamento](#) del novembre 2015 avrebbe introdotto una base giuridica per le liste transnazionali, ma non è stata ancora adottata dal Consiglio. La presente relazione ricorda che le liste transnazionali dovrebbero



iscriversi nel quadro di una più ampia riforma dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e invita il Consiglio a giungere a una rapida conclusione di tale processo.

Tappe successive

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una volta approvata in Aula, la proposta deve essere adottata all'unanimità dal Consiglio europeo. L'adozione finale richiede l'approvazione del Parlamento.


Relazione d'iniziativa legislativa: [2017/2054\(INL\)](#); Commissione competente per il merito: AFCO; Relatori: Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia); Pedro Silva Pereira (S&D, Portogallo).

Allegato: Proposta di redistribuzione dei seggi per Stato membro



DE	96
FR	74
IT	73
UK	73
ES	54
PL	51
RO	32
NL	26
BE	21
CZ	21
GR	21
HU	21
PT	21
SE	20
AT	18
BG	17
DK	13
SK	13
FI	13
IE	11
HR	11
LT	11
LV	8
SI	8
EE	6
CY	6
LU	6
MT	6

27
SEGGI RIDISTRIBUITI TRA 14 STATI MEMBRI



46
SEGGI ACCANTONATI PER UN'EVENTUALE CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE TRANSNAZIONALE E/O PER UN POSSIBILE FUTURO ALLARGAMENTO DELL'UE

96	DE
79	FR
76	IT
-	UK
59	ES
52	PL
33	RO
29	NL
21	BE
21	CZ
21	GR
21	HU
21	PT
21	SE
19	AT
17	BG
14	DK
14	SK
14	FI
13	IE
12	HR
11	LT
8	LV
8	SI
7	EE
6	CY
6	LU
6	MT